Disciplinare di gara per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione mediante finanza di progetto di un nuovo Centro Congressi a Trieste.

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte e procedura di gara.

#### 1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 1582/2018 dd. 14.6.2018, esecutiva in data 15 giugno 2016, è stato autorizzato il ricorso alla procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016.

CIG 75394284CE

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è individuato nel dott. Enrico Conte, Direttore dell'Area Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Deliberazione Consiliare n. 20 dd. 14.05.2018 e relativi allegati;
- Determinazione a contrarre n. 1582/2018 e relativi allegati;
- Determinazione dirigenziale di integrazione n. 2785/2018 e relativo allegato;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Patto di Integrità;
- altri allegati: modello di offerta economica.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

http://www.retecivica.trieste.it/index.php?/page/ilcomuneperte/ nella sezione "Bandi e Concorsi".

La Deliberazione Consiliare n. 20 dd. 14.05.2018 e i relativi allegati sono consultabili sul sito dell'amministrazione comunale nella sezione amministrazione trasparente - provvedimenti organi di

indirizzo politico - consiglio.

La documentazione complementare consistente nel "Dossier di candidatura" ESOF2020 è consultabile al link: https://www.fondazioneinternazionale.org/trieste-esof-2020-citta-europea-della-scienza/

#### 2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare all'indirizzo riccardo.vatta@comune.trieste.it e/o comune.trieste@certgov.fvg.it almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (14 luglio 2018).

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (18 luglio 2018), mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://www.retecivica.trieste.it/index.php?/page/ilcomuneperte/ nella sezione "Bandi di gara".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici, salvo quanto disposto al precedente punto, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche

se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

#### 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

Procedura per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un nuovo Centro Congressi a Trieste:

- predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo redatti sulla base del progetto di fattibilità posto a base di gara per la realizzazione di un Centro Congressi Polifunzionale;
- 2. ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
- 3. esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto definitivo ed esecutivo;
- 4. manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera secondo le previsioni del progetto esecutivo e del piano di manutenzione dell'Opera;
- 5. erogazione dei servizi accessori alla disponibilità e commerciali;
- 6. gestione e sfruttamento economico dell'Opera

come meglio dettagliato nella proposta di Project Financing presentata dal promotore:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
I	Servizi di progettazione architettonica	71220000	S	EURO 1.443.000
2	lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi	45212000	S	EURO 9.157.000
3	Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni	79956000	Р	Euro 64.399.420,00

L'importo stimato dell'investimento è stabilito in Euro 10.600.000,00 - IVA esclusa – , per un totale di quadro economica pari a Euro 11.764.831,00 di cui Euro 5.500.000,00 a carico del Comune di Trieste

ed Euro 6.264.831,00 a carico del Concessionario sulla base delle indicazioni riportate nella D.G. n. 20 dd. 14.5.2018 e nella determina a contrarre.

Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore della concessione è stato calcolato in Euro 64.399.420,00.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica a base di gara è stato approvato con Delibera Consiliare n. 20/2018.

Ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se il promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario – tramite formale dichiarazione di impegno ai nuovi termini del progetto e, in particolare modo, alla Convenzione ed alle condizioni del Piano Economico Finanziario presentato dall'aggiudicatario. Qualora il promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dell'art. 183 del sopraccitato decreto.

## 4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

# 4.1 DURATA

La durata della concessione è di 21 (ventuno) anni e 7,33 (settevirgolatrentatre) mesi e comprende: i tempi di progettazione - 130 (centotrenta) giorni naturali e consecutivi per la presentazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo - e i tempi di costruzione dell'opera - 15 (quindici) mesi dalla data di efficacia della presente Convenzione, nonché 20 (venti) anni di gestione del Centro Congressi decorrenti dalla data di effettivo inizio della gestione.

La durata della Concessione non potrà essere estesa, salvo le ipotesi di riequilibrio del PEF previste nello schema di Convenzione.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

#### **PARTECIPAZIONE**

Gli operatori, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, e consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), l'aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito alle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di

partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

# 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## 7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro organismo

equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, deve comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente gara).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Si precisa che il possesso di tale requisito non è richiesto per il/i soggetto/i non avente/i forma societaria che svolgerà/svolgeranno i servizi di architettura ed ingegneria.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

# 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

#### 7.2.1 Requisiti dei concessionari

Ai sensi dell'art. 183 co.15 del D. lgs. n. 50/2016 i concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010, dei seguenti requisiti per i concessionari:

- a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 (dieci) % dell'investimento previsto per l'intervento pari ad Euro 10.600.000,00, e dunque ad Euro 1.060.00,00
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento pari ad Euro 10.600.000,00, e dunque ad Euro 530.000,00
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio annuo non inferiore al 5 (cinque) % dell'investimento previsto per l'intervento pari ad Euro 10.600.000,00, e dunque ad Euro 530.000,00
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio annuo pari ad almeno il 2 (due)% dell'investimento previsto dall'intervento pari ad

Euro 10.600.000,00, e dunque ad Euro 212.000,00

Per servizi affini a quello previsto dall'intervento si intendono servizi aventi ad oggetto la gestione di attività congressuale e fieristica nazionale ed internazionale e servizi ad essa connessi secondo una delle seguenti tipologie:

- organizzazione e gestione eventi fieristici e congressuali;
- gestione pubblicità e marketing
- servizi di sponsorizzazioni;
- servizi di bigliettazione

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario deve possedere i requisiti previsti dalle lettere a) e b) in misura doppia.

Il requisito di cui alla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

I soggetti che partecipano alla gara devono inoltre, se intendono eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, essere qualificati ai sensi dei successivi paragrafi 7.2.2. e 7.2.3.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui sopra, lettere a), b), c) e d).

In caso di servizio/i svolto/i dall'impresa concorrente nell'ambito di soggetti aventi forma plurisoggettiva, dovrà essere specificata la parte dei servizi svolta dall'impresa concorrente nell'ambito del soggetto avente forma plurisoggettiva.

Il concorrente dovrà inoltre produrre una dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione ai sensi dell'art. 165 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

# 7.2.2 Requisiti per i lavori

Possesso di idonea attestazione SOA ai sensi dell'art. 84 D.lgs. n. 50/2016, in corso di validità alla data della gara, rilasciata da Società di Attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie:

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE		Importo e incidenza sul totale		
OGIV	Р	Edifici civili e industriali	€ 4.000.000,00	

			43,68%
OG2 I	S	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 218.000,00 2,38%
OG10 1	S	Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la € 150.000,00 distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua 1,64%	
OSI	S	Lavori in terra	€ 140.000,00 1,53%
OS3 I	I S Impainti idrico-sanitario, cucine, lavanderia (coperto da OG11 € 188.000,00 Impianti tecnologici) 2,05%		1
OS6 II	S	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€ 580.000,00 6,33%
OS19 II	S19 II S Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati		€ 705.000,00 7,70%
OS28 III bis S Impianti termici e di condizionamento		Impianti termici e di condizionamento	€ 2.105.000,00 22,99%
OS30 III	OS30 III S Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi		€ 1.071.000,00 11,70%
TOTALE LAVORI			€ 9.157.000,00

L'incidenza percentuale della manodopera sull'importo dei lavori è stimata pari al 35%.

Si evidenzia che la categoria scorporabile OS 30, di valore superiore al 10 % dell'importo totale dei lavori, rientra in quelle super specializzate che richiedono, per l'esecuzione delle relative lavorazioni, l'obbligo di qualificazione con limitazione del subappalto al 30 %. Gli operatori non in possesso della qualificazione per la categoria suddetta dovranno quindi presentarsi, a pena di esclusione, in qualità di mandatari di raggruppamento temporaneo di imprese.

Si evidenzia inoltre che le categorie scorporabili: OG 2, OS 3 e OS 28 di valore superiore al 10 % dell'importo totale dei lavori e/o ad Euro 150.000,00 rientrano nelle categorie a qualificazione obbligatoria. I concorrenti non in possesso della qualificazione per tali categorie, dovranno quindi dichiarare obbligatoriamente, già in sede di offerta per la presente gara, pena l'esclusione dalla stessa, di voler subappaltare le lavorazioni per tali categorie che andranno a computarsi nel limite del 30 % dell'importo dei lavori.

Pertanto, qualora il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, intenda ricorrere, ai fini della qualificazione in una o più delle categorie scorporabili e nei limiti sopra indicati, al subappalto (c.d. Subappalto qualificante), o qualora le attività che si intendono subappaltare riguardino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,

come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e quindi:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato:
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri

ha l'obbligo di indicare, ai sensi dell'art. 105 co. 6 del D. lgs. n. 50 /2016 e s.m.i., la terna di subappaltatori, producendo per ciascuno di essi il DGUE sottoscritto dagli stessi che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

Si precisa, inoltre, che non è ammesso l'avvalimento né per la categoria OG 2, ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né per la categoria OS 30 ai sensi dell'art. 89 comma 11 del medesimo decreto salvo quanto previsto dall'art. 184 comma 2 del D. lgs. 50/2016.

La quota massima subappaltabile è pari al 30 % dell'intero importo dei lavori e al 30 % dell'importo della categoria OS 30.

Si precisa che l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento della concessione.

Per ulteriori disposizioni in merito al subappalto si rinvia al successivo paragrafo n. 9 "SUBAPPALTO".

# 7.2.3 Requisiti per i servizi di architettura ed ingegneria

Nel caso in cui il concessionario intenda dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come concessionario, dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.

Il soggetto che svolgerà i servizi di architettura ed ingegneria deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 in relazione alla tipologia di operatore economico assunta dal suddetto soggetto tra quelle elencate all'art. 46 del D. lgs. n. 50/2016 nonché, se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione, di uno staff tecnico di progettazione composto, ai sensi dell'art. 79 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti dello staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in 2 (due) per le imprese qualificate fino alla classifica III bis, in 4 (quattro) per le imprese appartenenti alla IV, IV bis ed alla V classifica, ed in 6 (sei) per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

Per i soggetti previsti all'art. 12 della legge n. 81/2017, non contemplati nel D.M. 263/2016 non sono, invece, richiesti requisiti strutturali in merito alla composizione dello staff tecnico di progettazione, bensì devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale richiesti dal D. lgs. n. 50/2016 ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di seguito elencati.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono avvalersi per la progettazione di professionisti qualificati da indicare nell'offerta e partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti, di cui all'art. 46 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 comma 2 del medesimo D. lgs. 50/2016. Nel caso di cui sopra, le dichiarazioni dei professionisti incaricati della progettazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere rese dal Titolare (per il libero professionista singolo), da tutti i professionisti associati (per le associazioni professionali di liberi professionisti, o studi associati, costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione), da tutti i soci/associati professionisti (per le società di professionisti costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 46

co. 1 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016), da tutti i soci/associati professionisti (per i Raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire), dai professionisti muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti (per le società di ingegneria), dal socio unico o del socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati (per le società di ingegneria con meno di quattro soci), dai professionisti che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni quali professionisti dipendenti o consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA e dagli institori e dai procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, o dal legale rappresentante del soggetto partecipante per conto degli stessi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Sulla base dei corrispettivi determinati ai sensi del D.M. 17.06.2016, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuto espletamento di servizi di architettura ed ingegneria negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando e relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di opere indicate nella tabella sottostante cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute del D.M.17.06.2016 Tavola Z-1, per un importo minimo complessivo, per ogni classe e categoria, pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori.

Identificazione opere	ID opere	Importo stimato lavori	Importo minimo richiesto
Edilizia	E.13	€ 4.938.000,00	€ 4.938.000,00
Impianti	IA.01	€ 188.000,00	€ 188.000,00
Impianti	IA.02	€ 2.005.000,00	€ 2.005.000,00
Impianti	IA.03	€ 2.026.000,00	€ 2.026.000,00

Ai fini del raggiungimento delle somme minime fissate, deve trattarsi di servizi i cui contratti siano in capo al soggetto concorrente ovvero ad eventuali singoli soci per le attività da questi svolte come liberi professionisti nei casi di cui all'art. 184 comma 2 D.Lgs. n. 50/16.

Si precisa che è sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie sopra indicate o incarichi relativi a progettazione ed esecuzione per gli importi minimi corrispondenti a ciascuna prestazione o incarichi relativi alla sola progettazione ovvero alla sola esecuzione per l'importo globale minimo complessivo, così come previsto dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvati dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 dd. 16.09.2016.

b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di due servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori sotto specificate cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo per ciascuna delle opere sotto elencate non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto della concessione.

Identificazione opere	ID opere	Importo stimato lavori	Importo minimo richiesto
Edilizia	E.13	€ 4.938.000,00	€ 1.975.200,00
Impianti	1A.01	€ 188.000,00	€ 75.200,00
Impianti	IA.02	€ 2.005.000,00	€ 802.000,00
Impianti	IA.03	€ 2.026.000,00	€ 810.400,00

Ai fini del raggiungimento delle somme minime fissate, deve trattarsi di servizi i cui contratti siano in capo al soggetto concorrente ovvero ad eventuali singoli soci per le attività da questi svolte come liberi professionisti nei casi di cui all'art. 184 comma 2 D.Lgs. n. 50/16.

Si precisa che è sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie sopra indicate o incarichi relativi a progettazione ed esecuzione per gli importi minimi corrispondenti a ciascuna prestazione o incarichi relativi alla sola progettazione ovvero alla sola

esecuzione per l'importo globale minimo complessivo, così come previsto dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvati dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 dd. 16.09.2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016 del Ministero della giustizia, le attività svolte per opere rientranti nella stessa categoria di quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In ogni caso l'incarico di progettazione e coordinamento per la sicurezza deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D. lgs. n. 50/2016 in sede di offerta dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D. lgs. n. 81/2008.

In sede di offerta dovrà essere indicata, altresì, la persona fisica incaricata del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

## Si precisa che:

- il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- i soggetti ed i loro collaboratori che firmano il progetto non devono partecipare a più di un raggruppamento né partecipare, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo e comunque nessuno degli anzidetti soggetti deve essere amministratore, socio, dipendente consulente con rapporto esclusivo con società di professionisti o società di ingegneria che partecipano alla stessa gara.

# 7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura ed i requisiti di cui all'art. 12 della legge n. 125/1959 devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE per la tipologia di prestazione che rispettivamente verrà eseguita;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o da un Consorzio i requisiti di cui al punto 7.2.1 devono essere posseduti cumulativamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito relativo alle SOA di cui al punto 7.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio o dal GEIE nel suo complesso, si applicano gli artt. 48 del D. lgs. n. 50/2016

e 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.2.3, in caso di partecipazione alla gara nella forma del Raggruppamento temporaneo, Consorzio o GEIE, i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente. Il requisito di cui alla lettera c) relativo ai servizi analoghi non è frazionabile. Pertanto ognuno dei suddetti due servizi richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà essere svolto interamente dal concorrente o da un soggetto del Raggruppamento.

Inoltre, solo in caso di Raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2.12.2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), nello staff tecnico deve essere inserito almeno 1 (un) giovane professionista laureato, abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione.

# 7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura ed i requisiti di cui all'art. 12 della legge n. 125/1959 devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

# 7.4.1. PER I CONSORZI STABILI DI CUI ALL'ART. 46, COMMA 1, LETT. F) D. LGS. 50/2016

Per i servizi di progettazione, il Consorzio Stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D. lgs. 50/2016, oltre a presentare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale per ogni soggetto relativamente ai soggetti che eseguiranno il servizio, dovrà indicare per quali consorziati concorre. Per i requisiti di qualificazione del Consorzio Stabile si applica l'art. 47, comma 2, del D. lgs 50/2016 come modificato dal D. lgs. 56/2017.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, per i primi cinque anni dalla loro costituzione, i Consorzi stabili possono utilizzare i requisiti delle società consorziate, così come previsto dalle Linee Guida n. 1 dell'A.N.A.C. approvate con Delibera n. 973 dd. 14.09.2016.

#### 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Trieste in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti l'avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### 9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso per tutte le categorie di lavori e per i servizi, nei limiti espressamente previsti dalla legge, si applicano gli artt. 105 e 174 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per i servizi di architettura ed ingegneria, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è consentito il subappalto della relazione geologica, il concorrente deve quindi garantire la presenza del geologo, con rapporto di lavoro stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.

- l'omessa dichiarazione della terna;
- > l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- > l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tal caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti oppure mediante la compilazione dell'allegato A5 "Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti dei subappaltatori" e, per i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D. lgs. 50/2016, mediante la compilazione dell'allegato A5 BIS "Dichiarazione che deve essere resa dai soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D. lgs. 50/2016 facenti parte dell'organico del subappaltatore dal medesimo indicati nell'allegato A.5".

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, coma 3, del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONI

L'offerta è corredata dai seguenti documenti - da inserirsi nella Busta A "Documentazione amministrativa":

I) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1 (uno)% del valore dell'investimento e precisamente di importo pari ad Euro 106.000,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. Si precisa che il promotore non è tenuto a prestare la predetta garanzia in quanto già prestata in sede di proposta ai sensi del c. 15 art. 183 D.Lgs. 50/2016.

II) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Trieste; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 231/2007, in

contanti mediante produzione della ricevuta rilasciata dalla Unicredit Banca S.p.A. – Divisione CRTrieste – Tesoreria Comunale, comprovante l'avvenuto versamento dell'importo suddetto oppure con bonifico o in assegni circolari intestati al Comune di Trieste. Il bonifico bancario, con causale "garanzia provvisoria per partecipazione gara affidamento in concessione di progettazione, realizzazione e gestione mediante finanza di progetto di un nuovo Centro Congressi a Trieste" va effettuato sul seguente conto corrente bancario: UNICREDIT S.p.A. – Tesoreria Comunale - Cod. IBAN IT44S0200802230000001170836.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
   legittimati/Intermediari non abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Trieste;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

  La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
  - in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445;
  - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs 82/2005 sottoscritto con firma
     digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
  - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

# III) una ulteriore cauzione, ai sensi del comma 13 dell'art. 183 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente è tenuto a presentare un'ulteriore cauzione, pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara quantificato in € 265.000,00 a garanzia dell'eventuale pagamento delle spese per la predisposizione dell'offerta.

# 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara inserendola nella Busta A "Documentazione amministrativa".

l contributo è dovuto secondo l'importo descritto nella sottostante tabella:

CIG	Importo contributo ANAC
75394284CE	€ 500,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta il Comune di Trieste accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il Comune di Trieste esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

# 12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta indirizzato all'Area Servizi Generali, Servizio Appalti e Contratti, a pena di esclusione, deve essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e trasmesso a mezzo raccomandata

del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso il Protocollo generale sito in Via Punta del Forno n. 2, con le modalità di seguito indicate: nei giorni feriali, escluso il sabato, dal

lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30, nelle giornate del lunedì e del mercoledì anche dalle 14.00 alle

16.30.

Il plico deve pervenire entro le ore 12.30 del giorno 24 luglio 2018 esclusivamente all'indirizzo sopra

indicato.

Il personale addetto, su fotocopia esterna del plico fornita dal consegnatario, indicherà data e ora di

ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa

che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le

buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire

l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la

dicitura:

CIG 75394284CE - PROCEDURA APERTA PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA

CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE TRAMITE FINANZA DI

PROGETTO DI UN NUOVO CENTRO CONGRESSI A TRIESTE"

Scadenza offerte: 24/07/2018 Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni

di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente,

l'indicazione dell'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:

"A- Documentazione amministrativa"

"B- Offerta tecnica"

#### "C- Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse formalità e modalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale nonché le dichiarazioni da rendersi in caso di ricorso all'istituto dell' avvalimento potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <a href="http://www.retecivica.trieste.it/index.php?/page/ilcomuneperte/">http://www.retecivica.trieste.it/index.php?/page/ilcomuneperte/</a> nella sezione "Bandi e Concorsi", allegati Mod. da A ad A5 BIS.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti alle offerte tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ➢ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ➤ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ➤ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze degli elementi e delle dichiarazioni afferenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione degli oneri aziendali in materia di sicurezza e dei propri costi della manodopera (ex art 95 comma 10 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 56/2017), inclusi nel prezzo offerto.

Costituisce altresì irregolarità essenziale non sanabile la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica qualora, nel caso concreto, essi risultino idonei a conoscerne il valore prima dell'apertura della "BUSTA C".

Costituiscono inoltre irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine- non superiore a dieci giorni- affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presenti.

#### 14. CONTENUTO DELLA BUSTA"A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la dichiarazione a corredo dell'offerta e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

#### 14.1 DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

La dichiarazione a corredo dell'offerta può essere redatta secondo il modello predisposto ed allegato sub Mod. A).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

#### La dichiarazione è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
   prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

# Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure <u>nel solo caso</u> in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione <u>s</u>ul sito della stazione appaltante in formato editabile unitamente al resto della documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I-Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

(In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico) Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

# Parte II-Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

# In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

# 5) PASSOE dell'ausiliaria

# In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

dichiarazione dell'ausiliaria, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010, del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010 oppure dichiarazione dell'ausiliaria di avere presentato domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

# In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota di percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e b, alla parte III, sezioni A, C, e D, e alla parte VI;
- 2. PASSOE del subappaltatore.

#### Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D-).

(Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs 56/2017, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente disciplinare).

#### Parte IV- Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione "α" ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2.3 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alle capacità tecniche e professionali di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare.

# Parte VI- Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il file DGUE compilato, trasformato in formato pdf e firmato digitalmente dovrà essere trasferito su supporto informatico (cd, usb o altro) che andrà inserito nella busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

#### II DGUE deve essere presentato:

> nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- > nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- > nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che hanno ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

# 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

# 14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, con le quali:

- 1. (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs 56/2017) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;
- 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dell'intervento; (NOTA BENE: l'area è liberamente accessibile e non è quindi necessario effettuare un sopralluogo assistito);
- 4. dichiara di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali;

- 5. dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- 6. dichiara di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
- 8. l'indicazione dei lavori o parti di opere che il concorrente intende subappaltare o concedere in cottimo con il limite del 30 % dell'importo complessivo del contratto;
- 9. l'indicazione dei lavori o parti di opere che saranno eseguite dai singoli soggetti nonché delle quote di partecipazione al Raggruppamento (EVENTUALE: solamente in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari di soggetti non ancora costituiti);
- 10. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da qualificare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, tale mandato dovrà poi risultare da scrittura privata autenticata (EVENTUALE: solamente in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari di soggetti non ancora costituiti);
- 11. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
- 12. dichiara di essere reso edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Trieste con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 dd. 24.5.2018, reperibile sul sito istituzionale http://www.retecivica.trieste.it/, nella sezione "amministrazione trasparente" al

link "codice disciplinare e codici di comportamento" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

13. dichiara, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010, di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010 oppure dichiara di avere presentato domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

## Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 14. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune di Trieste a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune di Trieste a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice, fermo restando che il promotore per poter esercitare la prelazione, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. lgs. 50/2016, deve conoscere le condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- 16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti sono necessari per

l'espletamento della procedura di gara alla quale si partecipa, per adempiere ad un obbligo legale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

17. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez., let. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e de provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare...... rilasciati dal Tribunale di......nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione a corredo dell'offerta ovvero quali sezioni interne alla dichiarazione medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della dichiarazione a corredo dell'offerta. A tal fine si potrà utilizzare il modello di dichiarazione allegato sub Mod.A (Dichiarazione a corredo dell'offerta) e sub modello Mod.A1 (Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016). In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. B) le dichiarazioni potranno essere rese sul modello allegato sub. Mod.A2.

#### 14.3.2 Documentazione a corredo

#### Il concorrente allega

- 1. dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione ai sensi dell'art. 165 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 3. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un

fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice.

- 4. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica le riduzione dell'importo della cauzione;
- 5. documento attestante l'ulteriore cauzione, ai sensi del comma 13 dell'art. 183 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara quantificato in € 265.000,00 a garanzia dell'eventuale pagamento delle spese per la predisposizione dell'offerta;
- 6. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

## 14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

## Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- > copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio o la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

# Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- ➤ Dichiarazione in cui si indica, le parti del servizio o la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- > dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza a è priva di soggettività giuridica:

> copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 della D.Lgs 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligato a conferire

un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;

dichiarazione che indichi le parti di servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nella forme del RTI costituito o costituendo:

- > in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di servizio ovvero della percentuale di servizio in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 della D.Lgs 82/2005, il mandato deve avere al forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;
- ➤ in caso di RTI costituendo:copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione a corredo dell'offerta ovvero quali sezioni interne alla dichiarazione medesima.

Tali dichiarazioni per i Raggruppamenti Temporanei di imprese o per i Consorzi possono essere altresì rese utilizzando la modulistica allegata sub. Mod.A.

#### 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta "B" - "Offerta tecnica" e dovrà contenere, a pena di esclusione:

- le relazioni previste nella colonna "modalità di espressione dell'offerta" in corrispondenza ai criteri da 1 a 6, del "prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione - griglia ESOF 2020" allegato n.2 alla determinazione a contrarre;
- una propria bozza di convenzione e la propria specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, ai sensi dell'art. 183 comma 15 terzultimo capoverso.

Si precisa che ai fini dell'attribuzione dei punteggi verranno valutate le relazioni di cui al punto 1.

I contenuti della propria bozza di convenzione e della propria specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione dovranno essere coerenti con le relazioni di cui al medesimo punto 1.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica integra le disposizioni dello schema di concessione alle condizioni economiche contenute nella "BUSTA C".

### 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C- Offerta economica" contiene, a pena di esclusione:

- un proprio PEF asseverato ai sensi dell'art.183 comma 15 e comprensivo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, e delle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del cc.;
- l'offerta economica predisposta secondo il modello allegato sub. Mod. Offerta\_economica al presente disciplinare di gara; in particolare dovrà contenere quanto previsto nella colonna "modalità di espressione dell'offerta" in corrispondenza ai criteri dal 7 al 13 di cui al "prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione- griglia ESOF 2020" allegato n.2 alla determinazione a contrarre.

Si precisa che qualora l'offerta preveda l'esercizio del diritto di superficie, la scelta comporterà la modifica dello Schema di Convenzione con la previsione di accollo degli oneri derivanti (allineamento, intavolazione, accatastamento e oneri fiscali) e l'estinzione del diritto di superficie nel caso di risoluzione del contratto. Al fine dell'eventuale concessione del diritto di superficie è stato predisposto il documento allegato n. 1 alla determinazione a contrarre "Diritto di superficie - Analisi di massima".

Nell'offerta economica l'operatore, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve inoltre indicare la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e della manodopera. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

#### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri motivazionali da 1 a 6 del "Prospetto di esplicitazione dei criteri- griglia ESOF 2020" all. 2 alla determinazione a contrarre.

I coefficienti espressi da ciascun commissario su ciascuno dei criteri di valutazione ed i relativi punteggi saranno calcolati secondo quanto previsto dal par. V lett. a) della Linea guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa": "...a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti...". I coefficienti saranno ricavati mediante correlazione tra i livelli qualitativi rilevati e i corrispondenti punteggi definiti nella seguente scala simbolica:

SCALA SIMBOLICA	punteggi corrispondenti	fasce qualitative corrispondenti ai fini della motivazione sintetica
massima +	1	MASSIMO
massima	0,9	
alta +	0,8	ALTO
alta	0,7	
media +	0,6	MEDIO
media	0,5	
bassa +	0,4	BASSO
bassa	0,3	
minima +	0,2	MINIMO
minima	0,1	
nulla	0	NULLO

Non verrà effettuata un'ulteriore riparametrazione sul punteggio complessivo ottenuto nell'offerta tecnica.

# 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, si procederà all'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato nella colonna "modalità di attribuzione dei coefficienti e dei punteggi" degli elementi da 7 a 13 riportati nel "Prospetto di esplicitazione dei criteri- griglia ESOF 2020" all. 2 alla determinazione a contrarre, e

quindi secondo legge lineare (elementi da 7 a 11 e 13) oppure (elemento 12) mediante dichiarazione di voler esercitare l'opzione (SI' - NO).

# 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 25 luglio 2018 alle ore 9:30 presso il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Trieste – Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 – Piano Ammezzato – stanza n. 11 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata.

Il soggetto che presiede la gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il soggetto che presiede la gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) sottoscrivere il verbale che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il Comune di Trieste, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal soggetto che presiede la gara alla commissione giudicatrice: i plichi contenenti le offerte vengono custoditi presso il Servizio Appalti e Contratti in un armadio chiuso a chiave sito nella stanza n. 11 del piano ammezzato di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, sotto la responsabilità del dott. Riccardo Vatta.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

### 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri (minimo 3, massimo 5) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune di Trieste.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà fornire ausilio al RUP nella eventuale valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Il Comune di Trieste pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

# 20. APERTURA DELLE BUSTE B E C- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto che presiede la gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati "Prospetto di esplicitazione dei criteri- griglia ESOF 2020" all. 2 alla determinazione a contrarre.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla attribuzione dei relativi punteggi.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dei punteggi complessivi finali ottenuti da ciascun concorrente ed alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per gli aspetti economici e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

> mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi

concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B;

- ➢ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte in relazione ai contenuti del PEF presentato con riferimento a quanto previsto dalla Linea Giuda n. 9 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere,anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base agli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 22.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune di Trieste si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 ( ad eccezione con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se il promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario – tramite formale dichiarazione di impegno ai nuovi termini del progetto e, in particolare modo, alla Convenzione ed alle condizioni del Piano Economico Finanziario presentato dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, ha facoltà di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale minimo non inferiore a Euro 2.000.000,00.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa a cura del Segretario Generale o di chi legittimamente e a tutti gli effetti lo sostituisce.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della concessione.

Le spese relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Trieste entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad Euro 3.800,00 IVA inclusa. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora il promotore non aggiudicatario non eserciti il diritto di prelazione, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento nei confronti del promotore dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta; nel caso in cui, invece, il promotore eserciti il diritto di prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub- contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima

52

dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi

di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente

esclusa la compromissione in arbitri.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex artt. 205 e 206 del D.Lgs 50/2016 le modalità procedurali da seguire

saranno quelle indicate dall'art. 205 stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità

Giudiziaria Ordinaria.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento

UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti sono necessari per l'espletamento della procedura di gara

alla quale si partecipa, per adempiere ad un obbligo legale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Trieste, 19 giugno 2018

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Riccardo Vatta),